

Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi dell'art. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999, in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2021

Relazione tecnico finanziaria

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

In ordine alla costituzione del fondo per le risorse decentrate anno 2021, in applicazione delle disposizioni dei CCNL vigenti di Comparto Regioni e autonomie locali, è stato formulato l'Atto d'indirizzo nella Deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 25/10/2021 e ne è stato assunto l'impegno di spesa nella Determinazione del Segretario Comunale n. 706 del 25/11/2021 nei seguenti importi:

Descrizione	Importo
Risorse stabili	€ 174.807,83
Risorse variabili	€ 15.707,89
Totale	€ 190.515,72

Sezione I

Disposizione Risorse stabili art. 67 commi 1 e 2 CCNL 2016-2018

Descrizione

A decorrere dall'anno 2018 il fondo risorse decentrate è costituito:

1.- da *un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal Collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c) del CCNL 22/1/2004, che ammonta ad € 154.506,34, il quale resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi;*

2.- dai seguenti importi come a lato di ciascuno determinati che si sommano al precedente del cpv 1 nella medesima sezione RISORSE STABILI

Descrizione	Importo
ARTICOLO 67, COMMA 2 LETTERA A CCNL 2016-2018 <i>a) di un importo, su base annua, pari ad € 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019</i>	€ 4.659,20
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA B CCNL 2016-2018 <i>b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi</i>	€ 6.642,44

<i>incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi (1.1.2016) e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data (1)</i>	
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA C CCNL 2016-2018 <i>c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio (2020) in misura intera in ragione d'anno (2)</i>	€ 8.999,85

(1)

Gli incrementi di seguito descritti, previsti dall'ARTICOLO 67 COMMA 2, LETTERA B CCNL 2016-2018, sono stati calcolati considerando il personale in servizio alla data in cui decorrono gli effetti del nuovo CCNL ossia 1/1/2016 e confluiscono nelle risorse stabili del Fondo a decorrere dalla medesima data:

Descrizione	Importo
Differenziali PEO calcolati per il 2016	€ 247,65
Differenziali PEO calcolati per il 2017	€ 749,97
Differenziali PEO calcolati per il 2018	€ 2.611,53
Differenziali PEO calcolati per il 2019	€ 3.033,29
Totale incrementi RISORSE STABILI per differenziali	€ 6.642,44

(2)

In forza di quanto stabilito dall'art. 41 del D.P.R. n. 347/82, con decorrenza 31 dicembre 1982 è cessata la disciplina degli scatti d'anzianità ed è stata sostituita dalla Retribuzione Individuale di Anzianità, determinata e attribuita a tutti i dipendenti in servizio alla data del 1/1/1983. Per i dipendenti assunti dopo il 1/1/1983 e **prima del 31/12/1988** le quote di RIA sono state calcolate sulla base degli importi previsti dal CCNL, rapportati ai mesi di servizio prestati nei bienni 83/84 e 87/88. L'incremento di cui all'ARTICOLO 67 COMMA 2 LETTERA C è stato calcolato tenendo conto del personale cessato alla data del 31/12/2019, poiché va incrementato annualmente dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità (RIA) maturate sino alla data del 31.12.1988 e degli Assegni ad personam, non più corrisposti al personale beneficiario e cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità. Anche il corrispondente importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno

Sezione II

Disposizione RISORSE VARIABILI Art. 67 comma 3 CCNL 2016-2018

Descrizione

3.- Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile con importi variabili di anno in anno, così come determinate per il 2021:

Descrizione				Importo
ARTICOLO 67, COMMA 3 LETTERA C CCNL 2016-2018 <i>c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge; (3)</i>				€ 5.367,31
ARTICOLO 67, COMMA 3, LETTERA D CCNL 2016-2018 <i>d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tale fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;</i>				€ 1.560,58
ARTICOLO 67, COMMA 3, LETTERA F CCNL 2016-2018 <i>f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL 1/4/2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati; (4)</i>				€ 280,00
ARTICOLO 67, COMMA 3, LETTERA H E COMMA 4 <i>h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4 - In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2%, su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza;</i>	MS 1997	€ 892.757,72	1,20%	€ 8.500,00
TOTALE RISORSE VARIABILI				€ 15.707,89

(3) ART. 67 COMMA 3 LETTERA C CCNL 21/5/2018 “disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale

La somma di € 5.367,31 comprende le seguenti voci:

€ 3.644,31 per compensi incentivi tecnici ex art. 113 D. Lgs.50/2016;

€ 23,00 ed € 1.700,00 ex art. 70-ter “Compensi ISTAT” CCNL 2016 2018 : *1. Gli enti possono corrispondere specifici compensi al personale per remunerare*

prestazioni connesse a indagini statistiche periodiche e censimenti permanenti, rese al di fuori dell'ordinario orario di lavoro 2. Gli oneri concernenti l'erogazione dei compensi di cui al presente articolo trovano copertura esclusivamente nella quota parte del contributo onnicomprensivo e forfetario riconosciuti dall'ISTAT e dagli Enti e Organismi pubblici autorizzati per legge, confluita nel Fondo Risorse Decentrate, ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. c)

4) f) ART. 67 COMMA 3 LETTERA F delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14/9/2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati: la somma di € 280,00 quale compenso per notifiche effettuate nell'anno 2021 ex art. 54 CCNL 14.9.2000 "Messi notificatori" : *Gli enti possono verificare, in sede di concertazione, se esistano le condizioni finanziarie per destinare una quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'Amministrazione Finanziaria al fondo di cui al CCNL dell'1/4/1999, per essere finalizzata all'erogazione di incentivi di produttività a favore dei messi notificatori stessi*

Sezione III

Eventuali decurtazioni del fondo

L'importo delle RISORSE STABILI di € 154.506,34 tiene conto delle seguenti decurtazioni operate negli anni precedenti:

Descrizione	Importo
Trasferimento personale ATA dagli Enti locali al MIUR	€ 11.891,92
Decurtazione per trasferimento personale C.I.S.A.S.	€ 5.646,42
Decurtazione per riclassificazione personale Polizia Locale	€ 2.863,24
Art. 9, comma 2-bis D. L. 78/2010 (limite fondo 2010 parte fissa)	€ 0,00
Art. 9, comma 2-bis D.L. 78/2010 (limite fondo 2016)	€ 0,00
Art.9, comma 2-bis D.L. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale	€ 1.848,75
Art. 9 comma 2-bis D.L. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio – parte variabile)	€ 0,00
Totale riduzioni	€ 22.250,33

Sezione IV

Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
RISORSE STABILI	€ 174.807,83
RISORSE VARIABILI	€ 15.707,891
TOTALE	€ 190.515,72

Sezione V

Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Voce non presente

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione

Sezione I

Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa ex art 68 comma 1 CCNL 2016/2018 o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione, somme relative alle seguenti voci di competenza 2021 :

Descrizione	Importo
Art. 68 comma 1 CCNL 2016 2018 “quote indennità dell’indennità di comparto di cui all’art. 33, comma 4, lett. b) e c) del CCNL del 22.1.2004 “	€ 22.287,01
Art. 68 comma 1 CCNL 2016 2018 “risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti”	€ 51.520,02
Art. 68 comma 1 CCNL 2016 2018 “incremento delle indennità riconosciute al personale educativo degli asili nido di cui all’art. 31, comma 7, secondo periodo , del CCNL del 14.9.2000”	€ 2.257,76
Art. 68 comma 1 CCNL 2016 2018 “incremento delle indennità riconosciute al personale educativo degli asili nido , di cui all’art. 6 del CCNL del 5.10.2001”	€ 1.239,21
Art. 68 comma 1 CCNL 2016 2018 “indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell’ex – VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell’art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995”	0,00
Totale	€ 77.304,00

Vengono regolate dal contratto integrativo somme per complessivi € 113.211,72

Descrizione	Importo
Art. 68, comma 2, lett. a) premi correlati alla performance organizzativa b) premi correlati alla performance individuale c) delle indennità condizioni di lavoro di cui all’art. 70 bis l’indennità maneggio valori PROGETTO CASTELLETTO SOPRA TICINO SICURA	€ 54.118,27 € 5.000,00 (di cui espletato e liquidato il 27/1/2022 € 1.497,48 oltre oneri € 483,69 per il totale di € 1.981,17)
Art. 68, comma 2, lett. c) CCNL 21 maggio 2018 indennità condizioni di lavoro di cui all’art. 70 bis le indennità condizioni di lavoro disagiate ed esposte al rischio competenza 2021	€ 3.684,83
Art. 68 comma 2 lett. d) indennità di turno , indennità di reperibilità , nonché compensi di cui all’art. 24, comma 1 del CCNL del 14.9.2000;	€ 13.254,14 € 1.618,00

Art. 68 comma 2 lett. e) compensi per specifiche responsabilità , secondo le discipline di cui all'art. 70 quinquies;	€ 17.500,00
Art. 67, comma 3, lett. c) CCNL 21 maggio 2018 delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;	€ 1.700,00 € 23,00 € 3.644,31
Art. 68 comma 2 lett. h) CCNL 21 maggio 2018 compensi ai messi notificatori, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. f), secondo la disciplina di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.2000;	€ 280,00
Art. 68 comma 2 lett. f) indennità di funzione di cui all'art. 56-sexies ed indennità di servizio esterno di cui all'art.56-quater;	€ 3.388,00
Art. 67 comma 3 lettera h e comma 4 In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza PER I PERIODI 01.01.2021-30.04.2021 E 1.11.2021-31.12.2021 SPECIFICA INDENNITA' PER I DIPENDENTI ADDETTI A SERVIZI INDIFFERIBILI ED URGENTI PRESTATI IN PRESENZA COME DA VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE NEI MESI DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID 19	€ 8.500,00

Sezione II – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

a. Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità:

le risorse stabili ammontano a € **174.807,83**, già incrementate nel Fondo 2020 della Quota di Retribuzione Individuale di Anzianità del personale cessato nel corso del 2019, *ex ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA C CCNL 2016-2018 c): dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio (2020) in misura intera in ragione d'anno;*

Le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (indennità di comparto, progressioni economiche orizzontali, indennità al personale educativo), destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa ex art 68 comma 1 CCNL 2016/2018 o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione,

ammontano a € **77.304,00**. Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa risultano interamente finanziate con risorse stabili *ex art 68 comma 1 CCNL 2016/2018*.

b. Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva degli incentivi economici

Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione delle norme regolamentari dell'Ente in coerenza con il D. Lgs. 150/2009 nonché sulla base delle schede di valutazione redatte dai Responsabili di Area nel rispetto del principio di attribuzione selettiva degli incentivi.

c. Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

Le progressioni economiche, effettuate sino all'anno 2018, derivano dalla valutazione contenuta in schede il cui schema è stato approvato con D.G.C. n. 41 del 23.3.2020.

Modulo III – Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente, trend storico

Descrizione	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Differenza	Anno 2021	Differenza
Risorse stabili	165.606,82	174.345,42	174.807,83	+ 462,41	174.807,83	0,00
Risorse variabili	28.987,17	25.668,44	13.086,22	- 12.582,22	15.707,89	2.621,67
Residui anni precedenti	194.593,99	200.013,86	187.894,05		190.515,72	0,00
Totale	194.593,99	200.013,86	187.894,05	- 12.119,81	190.515,72	2.621,67

Di seguito il prospetto attestante il rispetto dei limiti stabiliti dalle disposizioni di cui all'art. 9, comma 2 bis, del D. L. 78/2010 , dell'art. 1, comma 236, della Legge 208/2015 e dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
F.E.S. parte stabile	160.951,56	162.078,14	165.606,82	174.345,42	174.807,83	174.807,83
F.E.S. parte variabile	17.755,84	18.688,27	28.987,17	25.668,44	13.086,22	15.707,89
Totale F.E.S.	178.707,40	180.766,41	194.593,99	200.013,86	187.894,05	190.515,72
F.E.S. componenti incluse	171.776,39	166.125,14	162.247,67	163.293,78	172.286,19	172.286,19
<i>F.E.S. componenti escluse *</i>	<i>6.931,01</i>	<i>13.438,27</i>	<i>32.346,32</i>	<i>36.720,08</i>	<i>15.607,86</i>	<i>18.229,53</i>
Totale F.E.S.	178.707,40	179.563,41	194.593,99	200.013,86	187.894,05	190.515,72
Indennità di posizione P.O.	63.033,00	69.033,00	70.408,00	65.820,00	61.194,80	69.320,60
Indennità di risultato P.O.	15.758,25	17.258,25	17.602,00	16.455,00	16.611,20	18.642,65
Totale indennità P.O.	78.791,25	86.291,25	88.010,00	82.275,00	77.806,00	87.963,25
Posizione e risultato segretario	31.739,37	32.638,87	32.666,78	19.014,98	2.666,67	18.789,11
Totale componenti incluse	282.307,01	285.055,26	282.924,45	264.583,76	250.092,19	279.038,55

****Risorse non rilevanti ai fini dei limiti di spesa previsti dalla norma vigente in ragione di natura e provenienza, come da Circolare MEF n. 18 del 22 maggio 2018, parere MEF Prot. 257831 del 18 dicembre 2018 e art. 11 del D.L. 135/2018 convertito in L. 12/2019***

Ex art. 33, comma 2, ultimo periodo, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito in Legge 28 giugno 2019, n. 58, “ *il limite del trattamento accessorio del personale di cui all’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31/12/2018.*

Verifica invarianza valore medio pro capite

Fondo 2018 componenti incluse comprensivo di Trasferimento economia dal fondo straordinario ripartito	195.679,13	Fondo 2021 componenti incluse	172.286,19
Retribuzione P.O. e risultato	88.010,00	Retribuzione P.O. e risultato	87.963,25
Retribuzione Posizione e risultato segretario comunale		Retribuzione Posizione e risultato Segretario comunale	18.789,11
Totale assoluto	283.689,13		279.038,55
Dipendenti non P.O. al 31/12/18	46	Dipendenti non P.O.	40,7317
Dipendenti P.O. al 31/12/2018	7	Dipendenti P.O. compreso Dip. Altra PA con incarico di P.O.e Segretario C	5,892
Totale dipendenti	53	Totale dipendenti	46,6237
Fondo medio pro capite di cui garantire l'invarianza	€ 283.689,13/53= 5.352,63	Fondo medio pro capite	279.038,55/46,6237=5.984,91

Nel nuovo regime normativo il **tetto** al trattamento accessorio non è più quello del 2016, bensì quello del 2018. Il nuovo sistema normativo consente esplicitamente agli enti virtuosi di aumentare o diminuire il valore del Fondo della Contrattazione Decentrata e, dunque, anche del trattamento accessorio nel suo complesso, all'incremento o diminuzione del numero dei dipendenti, a tempo indeterminato sulla base della ed anche a tempo determinato, **con relativa incidenza nella parte variabile del Fondo. Ogni assunto ulteriore rispetto alla dotazione al 31/12/2018 porta con sé una dote finanziaria il cui valore è dato proprio dal valore medio pro capite determinato dal singolo ente.** Il nuovo regime normativo consente che il trattamento accessorio aumenti o diminuisca all'aumentare od al ridursi dei dipendenti previsti nel fabbisogno.

Modulo IV – Compatibilità economico finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate ai seguenti capitoli di spesa del bilancio di previsione:

€ 23,00 al cod. bil.12.05-1.03.02.99.000 ex cap. 6826;

€ 1.700,00 al cod. bil.1.10-1.01.01.01.002 ex cap. 260/7;

€ 3.779,00 al cod. bil. 1.10-1.01.01.01.002 ex cap. 260/1;

€ 1.221,00 al cod. bil. 1.10-1.01.01.01.002 ex cap. 261/1;

€ 3.644,31 impegnati Titolo II per incentivi tecnici ex art. 67, comma 3, lett. c) CCNL 21 maggio 2018;

€ 180.148,41 al cod bil 1.10-1.01.01.01.002 ex cap 260

di cui liquidati €101.230,14 in corso d'anno 2021 per:

€1.981,17 Piano sicurezza Castelletto Sopra Ticino al personale della polizia locale;

€ 3.684,83 condizioni di lavoro disagiate, al personale ufficio anagrafe, sportello tributi e servizi sociali, cuoca asilo, personale operaio;

€13.254,14 indennità di turno al personale della polizia locale e inserviente asilo nido;

€1.618,00 reperibilità al personale ufficio anagrafe, ufficio tecnico e servizio cimiteriale;

€3.388,00 per servizio esterno al personale della polizia locale;

€ 77.304,00 per progressioni economiche, indennità alle educatrici asilo nido e quota indennità di comparto a carico del fondo

Si dà atto che:

- in data 24.01.2022 è stata acquisita la certificazione dell'Organo di Revisione senza rilievi.
- in data 31.01.2022 la Giunta Comunale con propria Deliberazione n. 8 ha autorizzato il Presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto collettivo decentrato – accordo economico 2021.

La Responsabile dell'Area Finanziaria
f.to Rag. Laura Platini

Castelletto Sopra Ticino, 03.02.2022

COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO
CALCOLO DEL FONDO DIPENDENTI ANNO 2021 RISORSE STABILI

Disposizione	Descrizione	Importo
RISORSE STABILI Articolo 67, commi 1 e 2 del CCNL 2016-2018	1. UNICO IMPORTO CONSOLIDATO di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017 il quale resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi . 2. INCREMENTI STABILI previsti dall'art.67 comma 2 del CCNL 2016-2018	
SPECIFICA ARTICOLI CCNL 2016-2018		
ARTICOLO 67, COMMA 1	1. A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili , indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004.	€ 154.506,34
	Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato , nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative .	-
	Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7 del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità"	-
ARTICOLO 67, COMMA 2 LETTERA A	a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019	€ 4.659,20
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA B	b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data	€ 6.642,44
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA C	c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;	€ 8.999,85
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA D	d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001;	€ -
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA E	e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, comma 793 e segg. delle legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;	€ -
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA F	f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;	€ -
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA G	g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;	€ -
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA H e COMMA 5 LETTERA A	h) delle risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a) - Gli enti possono destinare apposite risorse alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche , al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;	€ -
TOTALE RISORSE STABILI		€ 174.807,83

COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO

CALCOLO DEL FONDO DIPENDENTI ANNO 2021 RISORSE VARIABILI

Disposizione	Descrizione				Importo
RISORSE VARIABILI Articolo 67, comma 3 del CCNL 2016-2018	3. Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno;				
SPECIFICA ARTICOLI CCNL 2016-2018					
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA A	a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001;				€ -
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA B	b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98; PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA				€ -
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA C	c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;				€ 5.367,31
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA D	d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;				€ 1.560,58
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA E	e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;				€ -
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA F	f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14/9/2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;				€ 280,00
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA G	g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;				€ -
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA H e COMMA 4	h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 4 - In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all' 1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.	MS 1997	€ 892.757,72	1,20%	€ 8.500,00
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA I e COMMA 5 LETTERA B	i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b) - Gli enti possono destinare apposite risorse alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento , definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c).				€ -
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA J e COMMI 8 e 9	j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziate in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;				€ -
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA K	k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies.				€ -
TOTALE RISORSE VARIABILI					€ 15.707,89

TOTALE GENERALE	€ 190.515,72
La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 15, comma 5 deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017, ossia nei limiti delle risorse del fondo del salario accessorio dell'anno 2016	